



Comune di Asiago

Provincia di Vicenza

Piazza Secondo Risorgimento n. 6
Tel. 0424/600211 - Fax 0424/463885
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

PROT. N.

REG. GEN. 93

ORDINANZA N. 93 DEL 27-07-2022

Oggetto: **RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE
DELLACQUEDOTTO PER USI DIVERSI DAL CONSUMO UMANO ED IGIENICO-SANITARIO
SINO AL 31 AGOSTO 2022**

IL SINDACO

Premesso che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e rappresenta un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto durante la stagione secca quando aumenta la criticità rispetto all'utilizzo delle risorse idriche;

Premesso che le Autorità competenti hanno richiamato l'attenzione di tutte le istituzioni in ordine alle problematiche connesse con l'approvvigionamento e l'uso dell'acqua potabile, per fronteggiare il problema della siccità, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il fabbisogno minimo di acqua per gli usi igienici ed alimentari;

Considerata la situazione di carenza idrica determinata dalla perdurante riduzione dei fenomeni piovosi e delle precipitazioni atmosferiche, con il rischio della conseguente indisponibilità di acqua per i diversi usi nel periodo estivo;

Ravvisata la necessità di misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare domestico e igienico;

Preso Atto che con Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 03/05/2022 ad oggetto "Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Azioni regionali a tutela della salute pubblica. Dichiarazione dello stato di crisi idrica nel territorio ex art. 106, comma 1, lett. a) della L.R. 13.4.2001, n. 11 e art. 1 della L.R. 16.8.2007, n. 20." è stato dichiarato lo stato di crisi idrica;

Vista la nota di Etra del 26/07/2022, acquisita in atti in pari data al prot. com. 12548, con la quale si invita a valutare l'opportunità di attuare eventuali provvedimenti di competenza finalizzati a limitare l'utilizzo dell'acqua potabile per usi non essenziali, richiamati anche nell'ordinanza regionale succitata quali:

- l'irrigazione e annaffiamento di orti, giardini e prati ornamentali;
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
- il lavaggio privato di veicoli a motore;
- il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;

- per tutti gli usi diversi da quelli alimentari domestico e per l'igiene personale;

Vista la nota della Regione Veneto prot. 279902 del 22/06/2022 che a seguito di aggiornamento del 09 giugno 2022 del Documento di valutazione sullo stato della risorsa idrica dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha richiamato “per la Regione Veneto lo stato di severità idrica media” e a cui si rinvia per relationem;

Preso Atto che con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 19/07/2022 ad oggetto “Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Azioni regionali a tutela della salute pubblica. Ulteriori disposizioni a seguito della dichiarazione dello stato di crisi idrica nel territorio regionale di cui all'O.P.G.R. n. 37 del 3 maggio 2022;

Considerato il protrarsi delle condizioni di forte siccità e la conseguente carenza idrica che sta caratterizzando l'attuale periodo e pertanto la necessità, a tutela della salute pubblica di dover vietare l'utilizzo per usi diversi da quelli domestici e potabili;

Ritenuta necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario e urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico e igienico, evitando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi;

Ritenuto pertanto di imporre una disciplina finalizzata al contenimento del consumo e alla limitazione degli sprechi di acqua al fine di garantire la fornitura di acqua potabile necessaria per l'uso domestico e civile;

Visto l'art. 98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” che prevede che “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi”;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 5 novembre 2009 n. 107 e s.m.i. ed in particolare l'art. 40 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), che cita testualmente:

“Nelle aree di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera;
- b) i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume annuo, dovranno essere trasmessi annualmente all'AATO territorialmente competente, che provvederà all'inoltro in Regione;
- c) per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.

ORDINA

a tutta la popolazione residente o avente attività sul territorio, **con decorrenza immediata dalla data di firma del presente provvedimento e fino al 31 AGOSTO 2022, salvo ulteriori provvedimenti di proroga per il perdurare dello stato di carenza idrica:**

1. il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per i seguenti usi:
 - lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
 - lavaggio privato di veicoli a motore (con esclusione degli autolavaggi);
 - gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, piscine, etc.) (qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua).
2. il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l'irrigazione/innaffiamento di giardini e prati, fatto salvo non venga dimostrato agli organi di vigilanza che si utilizzi l'acqua da fonti indipendenti, quali ad esempio il recupero dell'acqua piovana
3. per le aree ortive, il divieto di prelievo dalla rete idrica è invece disposto nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
4. il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell'acqua, è consentito esclusivamente previo accordo scritto con il gestore della rete di acquedotto;
5. i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile.

Il personale comunale e i soggetti / società svolgenti servizi pubblici per conto del Comune possono far uso dell'acqua, in deroga ai divieti ed ai limiti imposti dalla presente Ordinanza, per le necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici (come ad esempio le aree verdi comunali), oltre che per inderogabili e improrogabili esigenze, pur raccomandando ad essi la limitazione dei consumi al minimo e la riduzione all'indispensabile.

INVITA

Altresì la cittadinanza, nonché i proprietari e/o fruitori di fonti di approvvigionamento autonomo, ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi e pertanto si raccomanda di:

- controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare eventuali perdite occulte;
- usare dispositivi per il risparmio idrico, quali i frangigetto per i rubinetti;
- annaffiare le piante con sistemi a irrigazione a goccia e temporizzati;
- usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;
- per l'igiene personale preferire la doccia, in alternativa alla vasca da bagno;
- non fare scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio dei denti, la rasatura della barba o la doccia;
- non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo;
- utilizzare l'acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante;
- dare piena e concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 40 c. 3 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto e nelle Ordinanze Regionali.

ETRA S.p.A. quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, a comunicare per iscritto alla presente Amministrazione Comunale il rientro delle criticità rilevate nella fornitura idrica oggetto dell'attuale provvedimento per la conseguente revoca dell'Ordinanza Sindacale.

RICORDA

- che le buone pratiche sopra suggerite comportano, oltre ad un risparmio nell'uso e nello spreco dell'acqua potabile, anche un notevole risparmio economico;
- che un rubinetto aperto eroga mediamente 13-18 litri al minuto;
- che per una doccia di durata pari a 5 minuti sono necessari circa 60 litri di acqua, mentre per un bagno in vasca ce ne vogliono addirittura circa 120 litri;
- che gli elettrodomestici a pieno carico comportano un risparmio dagli 8.000 agli 11.000 litri all'anno;
- che è possibile realizzare semplici sistemi di raccolta dell'acqua piovana per l'irrigazione di giardini e spazi verdi;

AVVERTE

qualora la situazione relativa alla disponibilità idrica nel corso dell'estate dovesse aggravarsi l'Amministrazione potrà estendere il divieto di prelievo di acqua potabile dalla rete idrica anche ad altri usi extra-domestici e per tutte le fasce orarie della giornata. In accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, potranno essere previsti all'occorrenza ulteriori azioni per il risparmio idrico quali ad es. riduzione delle pressioni in rete o altro previsto dalle norme di settore e dal Regolamento di Fornitura del Gestore.

AVVERTE INOLTRE

le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra i 25,00 € e i 500,00 € come disposta dall'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000, secondo le modalità di cui alla L. 689/1981.

DA' ATTO

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n°1199/24.11.1971 e s.m.i.), rispettivamente nel termine di 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

DISPONE

Il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, e sia ampiamente diffuso alla Cittadinanza, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità della stessa nelle sedi dei Quartieri, URP, impianti sportivi e centri sociali.

Il presente provvedimento venga altresì trasmesso a mezzo PEC/posta interna, per conoscenza e per quanto di competenza a:

- Etra Spa;
- Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni;
- Consiglio di Bacino Brenta;
- Azienda Sanitaria ULSS 7 – Pedemontana;
- ARPAV – Dipartimento provinciale di Vicenza;
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza;
- Comando Carabinieri di Asiago;
- Comune di Asiago;

AVV.RIGONI STERN ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.